

Fascicolo 3/2026

Data di pubblicazione: 12 ottobre 2026

230

Dalla crisi della persona alle sfide del costituzionalismo. Prime tracce per una ricerca

di

Francesca Nugnes

Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico – Dipartimento di Scienze Politiche.
Università di Pisa

SOMMARIO: 1. La questione: frammentazione del popolo e nuovi poteri – 2. Dalla crisi della persona alla crisi del popolo – 3. Nuovi poteri digitali e smarrimento dell'orizzonte costituzionale – 4. Disintermediazione e svilimento dell'esercizio di sovranità popolare – 5. Osservazioni conclusive – 6. Segue. Per un recupero della centralità della persona attraverso la dimensione solidaristica – 7. Segue... e sussidiaria.

1. La questione: frammentazione del popolo e nuovi poteri

La crisi dello Stato contemporaneo si presenta come un fenomeno complesso, alimentato dall'interazione di trasformazioni economiche, sociali, politiche e tecnologiche che investono i suoi elementi essenziali, territorio, popolo, sovranità¹. Secondo una dinamica circolare la deterritorializzazione dell'economia e del diritto ha innescato un ridimensionamento della

¹ In argomento la letteratura è vastissima, senza pretesa di esaustività ci si limita a ricordare, nella prospettiva classica, S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1969 (rist.); A. MORRONE, *Per il metodo del costituzionalista: riflettendo su "Lo Stato moderno e la sua crisi" di Santi Romano*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2012, 369 ss; M. DOGLIANI, *La fortuna della teoria romaniana dell'ordinamento nelle varie aree disciplinari: diritto costituzionale*, in *Diritto pubblico*, n. 3/2018, 873 ss; C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), *Crisi dello Stato costituzionale e involuzione dei processi democratici*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020; più recentemente G. AZZARITI, *Stato costituzionale e dinamiche della democrazia*, in *Costituzionalismo.it*, 2026, fasc. 1.; S. CIVITARESE MATTEUCCI, *La crisi della democrazia come crisi di legittimazione del diritto pubblico*, ivi, 2026, fasc. 1,

sovranità che, condizionata da vincoli esterni specie nella sua dimensione monetaria e fiscale, appare sul versante interno sempre più scollegata dalle istanze del popolo².

L'incapacità delle istituzioni pubbliche di recepire e perseguire obiettivi di giustizia sociale si è riverberata sulla condizione della persona, accrescendone l'insicurezza materiale, la solitudine e il disorientamento. Lo svilimento del *homme situé*³, e persino del soggetto, si è trasmessa al *demos* nelle forme della frammentazione del corpo sociale e da qui ha investito il circuito rappresentativo contribuendo, secondo un circolo vizioso, ad accentuare dall'interno la crisi dello Stato.

Da questa prospettiva si intende riflettere su alcuni fattori di sfida del costituzionalismo moderno che investono non solo la limitazione del potere, ma anche la sua sostanziale legittimazione, pur nella consapevolezza che ciascuno dei temi trattati meriterebbe un lavoro monografico.

In particolare, l'urgenza di recuperare un "popolo" sempre più frammentato e smarrito induce a focalizzarsi in primis sulla persona, osservandone la crisi, la sua perdita di senso che si è propagata ai corpi intermedi, sempre meno capaci di recepirne e rappresentarne le istanze.

Istanze che hanno trovato nella dimensione virtuale uno spazio alternativo di manifestazione in cui appaiono ampliate le possibilità di espressione individuale e con esse la fruibilità di dati personali a vantaggio di nuove forme/soggetti del potere digitale, capaci di orientare comportamenti, preferenze e processi decisionali. Il tutto sullo sfondo di una polycrise⁴ in cui la

² N. IRTI, *Sguardi nel sottosuolo*, p.73; precedentemente N. IRTI, *Nichilismo e metodo giuridico*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2002, pp. 1159-1169 (saggio poi raccolto nel volume *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2004); in senso critico, ex multis, M. VOGLIOTTI, *Fragilità della Costituzione e nichilismo giuridico*, in *Giornale di storia costituzionale*, vol. 38, n. 2/2019, pp. 55-77; A. PUNZI, *Può il giurista essere nichilista?*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, vol. 81, n. 4, 2004, pp. 715-732.

³ Secondo l'espressione di G. BURDEAU, *Traité de science politique. T. VI, La démocratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie politique*, Paris, 1973, opposto al concetto di soggetto astratto, frutto delle rivoluzioni liberali; tuttavia, come chiarisce S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, 2007 p.13 "l'affermazione della soggettività è il modo per attribuire pienezza alla persona"; (...) la costruzione della soggettività è servita a "liberare formalmente la persona dalle servitù del ceto, del mestiere, della condizione economica, del sesso, che fondavano la società della disuguaglianza e della gerarchia"

⁴ La nozione di Edgar Morin di "polycrise" consente di leggere la crisi contemporanea come l'esito dell'intreccio di processi economici, sociali, politici, culturali ed ecologici che si alimentano reciprocamente, rendendo sempre più difficile isolare un'unica causa o individuare una risposta univoca. Cfr. E. MORIN, A.-B. KERN, *Terre-Patrie*, Paris, Seuil, 1993; E. MORIN, *For a crisiology*, in «*Industrial & Environmental Crisis Quarterly*», 1993, vol. 7, n. 1, pp. 5-21.

finanziarizzazione dell'economia, la globalizzazione e più recentemente un tecno-capitalismo "cannibale"⁵, agito dai nuovi poteri digitali, contribuiscono costantemente all'indebolimento dello Stato. È l'"antisovrano" che si moltiplica nei soggetti privati e nelle forme di erosione della sovranità⁶ e mira a ordinare "una pluralità indistinta, anzi la totalità dei gruppi sociali", affermando scelte che esprimono non la volontà di una società di eguali, ma quella di una società timocratica, peraltro senza alcuna aspirazione veramente ordinante"⁷.

In tale assetto emergono nuove sfide per il costituzionalismo moderno, inteso quale «scienza della fondazione del potere legittimo» e, una volta ricondotto all'alveo del diritto, quale «scienza della limitazione del potere»⁸. Esso, infatti, risente della crisi dei soggetti politici e sociali dai quali ha storicamente tratto sostegno, crisi che ne indebolisce non soltanto la capacità prescrittiva, ma anche la forza quale movimento culturale, politico e di pensiero⁹.

La riflessione, pertanto, seguirà un filo rosso che muove dalla crisi della persona per seguirne le ricadute sul popolo, sui corpi intermedi e, infine, sullo Stato costituzionale, provando a individuare alcune tracce di ricerca dei possibili strumenti di risposta.

2. Dalla crisi della persona alla crisi del popolo

Partendo con l'osservare la crisi della persona come punto di innesto per la crisi del popolo, dei corpi intermedi e dunque dello Stato democratico, occorre ricordare come il tema, propriamente

⁵ N. FRASER, *Capitalismo Cannibale. Come il sistema sta divorando la democrazia, il nostro senso di comunità e il pianeta*, Bari-Roma, 2022, p. 135; in argomento ex multis A. GUAZZAROTTI, *Neoliberismo e difesa dello Stato di diritto in Europa*, Milano, 2023, specie p. 82.

⁶ Senza pretesa di esaustività ex multis M. GALIZIA, *La teoria della sovranità dal Medioevo alla Rivoluzione Francese*, Giuffré, 1951; F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano, Giuffré, 1957; N. MATTEUCCI, *Sovranità (voce)*, in *Dizionario di politica italiana*, (diretto da) N. BOBBIO - N. MATTEUCCI, pp. 1102-10; in I.d., *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, il Mulino, 1983; G. SILVESTRI, *La parabola della sovranità*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, n.1/1996; L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Laterza, 1997; G. PALOMBELLA, *Costituzione e sovranità. Il senso della democrazia costituzionale*, Bari, Dedalo, 1997; G. FERRARA, *La sovranità popolare e le sue forme*, in *Costituzionalismo.it*, 2006, fasc.1; L. CARLASSARE, *Sovranità popolare e Stato di diritto*, in *www.costituzionalismo.it*, 1 del 2006

⁷ M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, cit. p.125, richiamando ID., *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1/1996 p.165

⁸ M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, n. 2, p. 1652)

⁹ M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, cit. p.172; anche per il virgolettato sopra pp.248-249

riferito al soggetto, sia risalente: studiato da Marx nelle forme dell'alienazione del sé indotta dalla produzione capitalistica, sviluppato in chiave critica dallo strutturalismo francese, con Levi Strauss e Althusser tra gli altri, e successivamente dalle differenti elaborazioni post-strutturaliste e postmoderne riconducibili, pur con significative diversità, a Foucault, Deleuze, Derrida e Lyotard¹⁰.

In ambito giuridico, in estrema semplificazione, si può tracciare un'evoluzione che dalla concezione kelseniana del soggetto quale centro di imputazione normativa, "unità personificata di norme"¹¹, approda, nel costituzionalismo del secondo dopoguerra, alla "persona sociale"¹², che subisce nella fase contemporanea pressioni derivanti dalla dimensione economica e tecnologica che la frammentano in dati, profili e categorie algoritmiche, in una regressione verso l'astrazione.

Tralasciando la ricostruzione del dibattito, ai fini di queste brevi riflessioni appare utile seguire la prospettiva "pratico-funzionale" sostenuta da autorevole dottrina, secondo cui la norma giuridica e l'ordinamento in ragione della loro stessa funzione non possono che essere legati al "reale e umano soggetto sociale"¹³.

D'altro canto, la Costituzione italiana, analogamente alle Costituzioni del Novecento, sancisce la concretezza del soggetto, riconoscendolo quale persona "situata"¹⁴ nel suo ambiente, nelle sue relazioni, con i suoi bisogni, le sue idee, le sue opportunità di partecipazione (art.2 e 3 Cost).

Ed è proprio guardando all'*homme situé*, che si possono cogliere le radici e le dinamiche della sua crisi che assume le forme dello svuotamento di senso, della perdita di identità, di orientamento e che si trasmette lungo una catena che giunge al cuore del costituzionalismo moderno. Questo perché il "diritto e la scienza giuridica sono fenomeni umani, con precise

¹⁰ Per questa impostazione e anche per la letteratura citata nel testo M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, specie p.23-26 in cui rileva che tali correnti di pensiero, sebbene abbiano osservato in chiave critica la crisi del soggetto hanno comunque contribuito ad alimentare l'anti soggettivismo.

¹¹ S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, cit., p. 25 e p.53

¹² A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1997

¹³ Così M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, p. 33 e ss, anche per la ricostruzione in chiave critica del dibattito sul soggetto e sulla crisi del soggetto

¹⁴ G. BURDEAU, *Traité de science politique, VI, La démocratie gouvernante. Son assise sociale et sa philosophie politique*, Paris, Librairie General de droit et Jurisprudence, 1956, p.27

obbligazioni pratiche di soddisfacimento di umani interessi, con degli esseri umani che comunque fanno loro-sempre-da sottofondo”¹⁵.

Le ragioni sono molteplici e riguardano la dimensione culturale, la dimensione economica e lavorativa con i processi di delocalizzazione e poi di globalizzazione, e ora l'avvento delle nuove tecnologie.

Guardando alla dimensione culturale, la fine delle grandi ideologie, in particolare del progetto illuminista, ha comportato una dissoluzione della coscienza sociale e della dimensione collettiva: è venuta meno una visione del mondo caratterizzata da una consapevolezza del ruolo fondamentale dell'uomo nella costruzione della storia¹⁶. Nell'era postmoderna è la tecnica ad imporre le sue scelte e regolare lo sviluppo sociale in una logica di potenza fine a sé stessa¹⁷ e non più al progresso dell'uomo inteso come emancipazione sociale¹⁸.

L'uomo postmoderno, non più protagonista del proprio futuro, depauperato dei legami sociali inizialmente costruiti sulla base di un destino comune, imbrigliato dalle regole del mercato e dei poteri privati del settore tecnologico, si ritrae nel suo microcosmo. Un mondo che è nel “sottosuolo”, separato dal “sopra del suolo” dominato dalle leggi della tecnica e della finanza. Nel sottosuolo l'individuo, sostanzialmente emarginato dai processi di partecipazione alle decisioni istituzionali del “mondo di sopra”, “si immerge nelle volute dell'auto-determinazione”; queste ultime, “nel loro dispiegarsi individuale o collettivo, nulla hanno del

¹⁵ Così M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, p. 33

¹⁶ G. AZZARITI, *Diritto o Barbarie*, cit., p.80 e ss

¹⁷ Sulla volontà di potenza il dialogo di N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, Laterza, 2001, specie p. 27 e p. 80 in cui, succintamente, E. SEVERINO sostiene che la tecnica non punta a scopi escludenti, ma ha come scopo la crescita infinita nella propria potenza; la tecnica è destinata a diventare il principio regolatore di ogni materia, la volontà che regola ogni altra volontà, subordina la norma alla sua volontà di potenza; d'altro canto N. IRTI rileva che in questa prospettiva la tecnica si configura come *Grundnorm*, sulla base di un rovesciamento logico e della rimozione della differenza tra principio regolatore (diritto) e regolato (tecnica). All'opposto Irti ritiene necessario che il rapporto tra diritto e tecnica deve incentrarsi sul prevalere storico e che la tecnica ha un intrinseco bisogno del diritto; in questa prospettiva, la tecnica non è necessariamente l'unica potenza o quella definitivamente dominante, anche il diritto costituisce una forma di potenza: mediante norme, procedure e decisioni può frenare, indirizzare o utilizzare gli strumenti tecnici secondo fini propri.

¹⁸ J.F. LYOTARD, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere* (1979), trad.it di C. FORMENTI, Milano, Feltrinelli, 1981, specie p. 7

sogno, ma pretendono di costituirsi come vera e autentica realtà del singolo, il quale la costruisce da sé e per sé, fuori e contro gli apparati tecnici”¹⁹.

235

3. Nuovi poteri digitali e smarrimento dell'orizzonte costituzionale

Tuttavia, il microcosmo in cui ripiega la persona, è arredato dai mezzi delle nuove tecnologie che producono un duplice paradosso. La loro diffusione capillare consente un'affermazione dell'io attraverso l'oggettivizzazione, la pubblicizzazione del privato, confondendo le due dimensioni e lacerando la protezione che l'individuo va cercando nel “sottosuolo”; ma soprattutto la pervasività delle nuove tecnologie rispetto al “guscio”²⁰ in cui l'individuo tende a rifugiarsi è tale da condizionare la costruzione del pensiero, le sue manifestazioni e dunque il modo di “abitare”²¹ nel suo complesso.

Il riferimento è alle c.d. filter bubble²², alle bolle virtuali alimentate da informazioni algoritmicamente filtrate in base all'omologazione con il pensiero dell'utente che finisce così per consolidare le sue convinzioni e chiudersi ad opinioni diverse dalla propria²³. Perdendo la capacità di confrontarsi con l'altro da sé, si tende a cercare informazioni e gruppi che facciano da eco delle proprie opinioni, disvelate durante la navigazione, che agevolino la costruzione di un ambiente (c.d. eco-chambers) basato sulla propria visione del mondo.

¹⁹ Così N. IRTI, *Sguardi nel sottosuolo*, La nave di Teseo, 2025 p.20, p. 26 e p.28

²⁰ S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Luiss, 2019, p.93

²¹ Mutuando le riflessioni di M. HEIDEGGER, *Costruire Abitare Pensare*, in *Id., Saggi e discorsi* cura di G. VATTIMO, Mursia, 1991 p.96

²² E. PARISIER, *The filter bubble. What the Internet is hiding from you*, Penguin Press, New York 2011, trad.it., *Il Filtro. Quello che Internet ci nasconde*, Il Saggiatore, Milano, 2012; E. LONGO, *Dai big data alle «bolle filtro»: nuovi rischi per i sistemi democratici*, in *Percorsi Costituzionali*, n. 1, 2019, p.38

²³ J. KLAYMAN, *Varieties of Confirmation Bias*, in *Psychology of Learning and Motivation*, Vol. 32, 1995, pp. 386 ss

A destare particolare preoccupazione sul piano delle libertà è l'utilizzo di recommender system²⁴, di "spinte gentili" che, unito alla posizione predominante nel "mercato delle idee"²⁵, conferisce ai nuovi poteri digitali una schiacciante capacità di persuasione, di manipolazione delle scelte individuali e collettive²⁶.

Si configura così una nuova forma di potere fondato sulla persuasione che si va affiancando e talvolta sostituendo alla tradizionale forma di potere fondato sul monopolio della forza²⁷.

Tale esercizio del potere tecnologico-persuasivo ha delle evidenti implicazioni con il tema della disinformazione (in tutte le sue declinazioni) che può essere adoperata per conseguire obiettivi economici e politici convenienti ai monopolisti del nuovo potere²⁸.

²⁴ Secondo il Digital Service Act, i recommender system sono "a fully or partially automated system used by an online platform to suggest in its online interface specific information to recipients of the service or prioritize that information, including as a result of a search initiated by the recipient of the service or otherwise determining the relative order or prominence of information displayed" (DSA, art. 3 (s)); in argomento M. Fabbri, *From Digital Nudging to Users' Self-Determination: Explainability as a Framework for the Effective Implementation of the Transparency Requirements for Recommender Systems Set by the Digital Services Act of the European Union*, 2020, reperibile : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020D0442>; Id., *Self-determination through explanation: an ethical perspective on the implementation of the transparency requirements for recommender systems set by the Digital Services Act of the European Union*, 2023, reperibile : <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3600211.3604717>

²⁵ Espressione a fondamento della dissenting opinion di Holmes nel 1919, Corte Suprema degli Stati Uniti, *Abrams c. Stati Uniti*, 250 US 616 (1919), pp. 624-631; ripresa dalla stessa Corte Suprema degli Stati Uniti, in *Reno c. ACLU*, 521 US 844 (1997), p. 885

²⁶ È noto il caso dei falsi account Facebook utilizzati dal governo militare del Myanmar che hanno alimentato odio e violenza sfociati nel genocidio della popolazione musulmana Rohingya; P. MOZUR, *A Genocide Incited on Facebook, With Posts From Myanmar's Militar, repredibile dal sito del New York times*, <https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html>; altrettanto noti sono i casi Cambridge Analytica o la campagna di disinformazione relativa al conflitto russo-ucraino; in argomento C. CADWALLADR, E. GRAHAM-HARRISON, *Revealed: 50 million facebook profiles Harvested for cambridge Analytica in Maior Data Breach*, in *The Guardian*, 17 marzo 2018

²⁷ Così A. SIMONCINI, *Potere cibernetico e futuro del diritto costituzionale*, in *Quad. cost.* n.1/2026, p.39 e ss, specie p.44;

²⁸ C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fascicolo speciale, maggio 2019, pp. 101-130, spec. pp. 109-110; non è possibile dare conto della vasta letteratura in materia, specie riconducibile al costituzionalismo digitale, ex multis O. POLLICINO, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet: A Road Towards Digital Constitutionalism?*, Hart Publishing, Oxford, 2021; G. DE GREGORIO, *The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union*, in *International Journal of Constitutional Law*, vol. 19, n. 1, 2021, pp. 41-70; Id., *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022; G. DE GREGORIO-P. Dunn, *The European Risk-Based Approaches: Connecting Constitutional Dots in the Digital Age*, in *Common Market Law Review*, vol. 59, n. 2, 2022, pp. 473-500; O. POLLICINO, *Costituzionalismo digitale. Pensare la democrazia al tempo dell'IA*, il Mulino, Bologna, 2025.

Il rischio per la democrazia è evidente se si considera che uno dei modi di espressione della sovranità, l'esercizio del diritto di voto "personale ed eguale", "libero e segreto" (art.48 Cost.) è esposto ai pericoli di una comunicazione o di un'informazione potenzialmente manipolativa²⁹, specie con l'avvento dei sistemi di intelligenza artificiale.

Le difficoltà di proteggere il sistema democratico da una informazione distorsiva, manipolatoria, sono state in parte ridimensionate dalla disciplina europea contenuta nel Digital service Act³⁰, seguito dal Digital Markets Act e dall'AI Act³¹ in relazione alle c.d. fake news³² e agli hate speech³³, ma appaiono persistenti quando è la comunicazione politica ad assumere, come accennato, valenza persuasoria³⁴.

Peraltro, una comunicazione politica fondata sulla semplificazione, sulla polarizzazione e sull'impatto emotivo può risultare particolarmente incisiva in un contesto nel quale una parte significativa della popolazione incontra difficoltà nell'elaborazione di informazioni complesse. A riguardo, secondo l'indagine PIAAC 2023 dell'OCSE, il 35 per cento degli adulti italiani tra i 16 e i 65 anni si colloca al livello 1 o inferiore di *literacy*, a fronte del 26 per cento della media

²⁹ Sul populismo alimentato dai suddetti fattori cfr. P. GUASTI, M. ZULIANELLO, *Populismo, opinione pubblica e media digitali*, in *il Mulino*, n. 4/2025, pp. 28 ss.; C. PINELLI, *Populismo, diritto e società. Uno sguardo costituzionale*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2019, pp. 29 ss.;

³⁰ Regolamento (Ue)2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 (Dsa) con cui si disciplina la responsabilità giuridica delle grandi piattaforme, sia per i contenuti veicolati, sia per l'utilizzo dei recommender system

³¹ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale, AI Act), GU L, 2024/1689; il quadro normativo comprende il Data Act (Regolamento (Ue) 2022/ 2854 Del Parlamento europeo e del consiglio, del 13 dicembre 2023; Data Governance Act, Regolamento (Ue) 2022/868 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2022; Cyber resilience Act, Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2024.

³² In argomento G. PITRUZZELLA-O. Pollicino-S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano, 2017; G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità*, in *Rivista AIC*, n. 1/2018; C. MAGNANI, *Libertà di espressione e fake news, il difficile rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2018; P. PASSAGLIA, *Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare*, in *Federalismi.it*, n. 11/2020, pp. 126 ss.; A. D'ALOIA, *Intelligenza artificiale, società algoritmica, dimensione giuridica. Lavori in corso*, in «Quaderni costituzionali», n. 3, 2022, pp. 651 ss., spec. pp. 660-661

³³ G. DI COSIMO, *Campagne elettorali nel sistema digitale e discorsi d'odio*, in *Federalismi.it*, n. 26/2025, pp. 27-34, spec. pp. 30 ss.

³⁴ In materia il regolamento Europeo (Ue) 2024/900 mira a migliorare la trasparenza dei messaggi pubblicitari di tipo politico; cfr. C. MASSA, *Proposta di regolamento sulla pubblicità politica nell'UE: più trasparenza e meno targeting*, in *BlogDUE*, 1 febbraio 2022, reperibile al AISDUE

OCSE³⁵. In tale quadro, la crescente personalizzazione della comunicazione politica e l'impiego di tecniche di *targeting* digitale pongono ulteriori interrogativi sulle condizioni nelle quali si forma la volontà dell'elettore e sulla capacità dell'ordinamento di assicurarne la libertà³⁶.

E d'altro canto, tale assetto appare coerente con un processo di semplificazione della democrazia che ha progressivamente impoverito il pluralismo politico e culturale, privilegiando forme immediate di comunicazione e di costruzione del consenso³⁷.

La semplificazione del discorso pubblico rischia così di trasformare il cittadino in mero destinatario di messaggi brevi, emotivi e personalizzati, entro uno spazio comunicativo nel quale la complessità tende a cedere il passo all'immediatezza. Appare così sempre più offuscato il progetto di emancipazione e di progresso recato dalla Costituzione a partire dai suoi principi fondamentali. Ma la perdita di senso del progetto comporta anche "la perdita di quell'orizzonte propriamente costituzionale, che aveva posto sulle spalle del popolo la sovranità (...) e che aveva individuato nelle istituzioni rappresentative i mezzi del suo inveroamento"³⁸.

4. Disintermediazione e svilimento dell'esercizio di sovranità popolare

Come tratteggiato finora, la crisi della persona si riflette sul popolo, inteso quale comunità fondata sul diritto e sul bene comune³⁹, indebolendone la capacità di riconoscersi come soggetto dell'indirizzo politico e della trasformazione sociale⁴⁰. La frammentazione del corpo sociale, accentuata dalle logiche della finanza, della tecnica e dalle nuove tecnologie, si traduce così

³⁵ La *literacy* comprende la capacità di comprendere, utilizzare, valutare e riflettere sui testi scritti per sviluppare conoscenze e partecipare alla società. Il dato relativo al 35% riguarda gli adulti che si collocano al livello 1 o inferiore nella scala della *literacy* e non coincide, in senso tecnico, con una percentuale di «analfabeti funzionali»; cfr. OECD, *Survey of Adult Skills 2023: Italy*, OECD Publishing, Paris, 2024

³⁶ Cfr. Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica; C. MASSA, *Proposta di regolamento sulla pubblicità politica nell'UE: più trasparenza e meno targeting*, in *BlogDUE*, 1° febbraio 2022, reperibile presso AISDUE.

³⁷ Così G. AZZARITI, *Regolare il Cyberspazio*, in F. BILANCIA, G. DI COSIMO (a cura di), *Le campagne elettorali nel sistema digitale*, FrancoAngeli, 2026, p.13, specie p.18-19

³⁸ Così G. AZZARITI, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo al bivio*, Bologna Il Mulino, p.83-

³⁹ Cicerone, Libro I del *De re publica* I, 39; cfr. A. BARBERA, *Popolo, voce*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, Milano, Giuffrè 2006

⁴⁰ G. AZZARITI, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo al bivio*, Bologna Il Mulino, p.82

anche nella crisi dei tradizionali corpi intermedi, investendo il sistema dell'informazione, il sindacato e, soprattutto, i partiti politici.

In particolare, l'intermediazione informativa è stata travolta dal fenomeno del *citizen journalism*, sviluppatosi con la diffusione dei media digitali e con le possibilità di interazione da essi offerte⁴¹.

Il destinatario dell'informazione, infatti, cessa di occupare una posizione meramente passiva, potendo concorrere direttamente alla produzione, alla selezione e alla diffusione delle notizie. In effetti, il *citizen journalism* presenta una evidente ambivalenza: per un verso, amplia le possibilità di partecipazione alla sfera pubblica, rafforzando potenzialmente il pluralismo e la circolazione delle opinioni; per altro verso, l'indebolimento della mediazione professionale e dei relativi meccanismi di selezione e verifica delle notizie espone il circuito informativo al rischio che la maggiore accessibilità alla produzione di contenuti non si accompagni a un corrispondente livello di affidabilità. In particolare, a partire dai primi anni Duemila, tale fenomeno ha contribuito a rendere più permeabile il confine tra giornalismo professionale e forme spontanee di contro-informazione, incidendo più in generale sulle modalità attraverso le quali si forma l'opinione pubblica⁴².

La crisi dell'intermediazione giornalistica è stata anche acuita dalla crescente percezione di una contiguità tra sistema dell'informazione e poteri politici ed economici, che ha indebolito l'immagine del giornalista quale soggetto indipendente di controllo sul potere (*watchdog*). Nel contesto italiano, ciò ha contribuito a rafforzare la rappresentazione degli organi di informazione come espressione di specifici orientamenti politici o assetti di potere⁴³.

⁴¹ Cfr. S. NAH, M. YAMAMOTO, *Communication and Citizenship Revisited: Theorizing Communication and Citizen Journalism Practice as Civic Participation*, in *Communication Theory*, 2019, vol. 29, n. 1, pp. 24-45; V. CAMPBELL, *Theorizing Citizenship in Citizen Journalism*, in *Digital Journalism*, 2015, 3(5), pp. 704-719; B.B. BLAAGAARD, *Situated, Embodied and Political: Expressions of Citizen Journalism*, in *Journalism Studies*, 2013, 14(2), pp. 187-200.

⁴² J. HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica. La trasformazione strutturale della vita pubblica*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

⁴³ In argomento, P. MANCINI, *Il sistema fragile. I mass media in Italia tra politica e mercato*, Roma, Carocci, 2002; V. PACKARD, *I persuasori occulti* (1957), tr. it. di C. FRUTTERO, Torino, Einaudi, 2005.

Anche i sindacati, come accennato, sono stati investiti da tale crisi⁴⁴. La globalizzazione, l'intensificazione della concorrenza, la diffusione delle tecnologie digitali e il superamento dell'organizzazione fordista hanno profondamente modificato il contesto nel quale si erano consolidate le tradizionali forme dell'azione collettiva. La frammentazione dei processi produttivi, il ricorso crescente alle esternalizzazioni e al decentramento, la dispersione dei luoghi di lavoro e l'espansione delle forme occupazionali precarie o non standard hanno progressivamente eroso quella relativa omogeneità sociale e professionale sulla quale il sindacato aveva costruito la propria capacità rappresentativa. A tali mutamenti si accompagna una trasformazione di carattere culturale: il lavoro tende a perdere parte della funzione identitaria e aggregante che aveva esercitato nelle società industriali, mentre alle appartenenze collettive relativamente stabili subentrano identità più frammentate e istanze di autonomia individuale⁴⁵. Ne deriva una crescente difficoltà nel ricondurre esperienze lavorative, interessi e aspettative sempre più differenziati entro forme durevoli di soggettività e organizzazione collettiva, al punto che la contrattazione oggi, specie nei settori della c.d. gig economy, tende a svolgersi tra lavoratore e datore di lavoro⁴⁶.

Soprattutto la disintermediazione ha investito i partiti con effetti negativi derivanti non solo dalla mancata ricomposizione di un corpo sociale frammentato, che dovrebbe essere ricondotto a unità politica attraverso un confronto sia con le forze politiche che con quelle economiche, ma

⁴⁴In argomento A. GARILLI, *Crisi e prospettive della rappresentatività sindacale: il dialogo tra Corte costituzionale e accordi sindacali*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2015, n. 1, pp. 38 ss; B. CARUSO, *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2017, n. 3, pp. 555-579;; più specificamente sull'art.19 dello Statuto dei lavoratori quale disposizione volta a favorire l'accesso ai diritti di rappresentanza sindacale e le successive interpretazioni di senso opposto, oggetto di ricorso alla Corte costituzionale (sent. 231/2013 e 156/2025), C. TRIPODINA, *Travolto da un insolito destino: l'articolo 19 dello statuto dei lavoratori come leva per escludere dal diritto di costituire RSA (uno dei) sindacati maggiormente rappresentativi. Oscillazioni giurisprudenziali e dubbi di legittimità costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2012, pp. 1-36; V. FERRARI, *Rappresentatività sindacale: una nuova "manutenzione costituzionale" per l'art. 19 dello statuto dei lavoratori*, in *Il Foro italiano*, 2025, n. 11, p. 2753

⁴⁵ B. CARUSO, *Il sindacato tra funzioni e valori nella "grande trasformazione". L'innovazione sociale in sei tappe*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 394/2019, spec. pp. 3-6; P. MONDA, *Lo Statuto dei lavoratori alla prova di "Industria 4.0": brevi riflessioni sulla c.d. disintermediazione sindacale*, in «*Diritti Lavori Mercati*», 2020, p.345 e ss

⁴⁶ A. MICHELI, *La mediazione sindacale e la partecipazione dei lavoratori*, in AA. VV., *Il mostro effimero. Democrazia, economia e corpi intermedi*, Il Mulino 2019

soprattutto dalla loro incapacità di fare da contrappeso al potere assicurando ai rappresentati “spazi di libertà e di autodeterminazione”⁴⁷.

In effetti, questo compito è stato svolto dai partiti durante il Novecento, periodo in cui hanno usufruito di una legittimazione sociale che ha fornito la linfa necessaria per assolvere all’intermediazione tra popolo e istituzioni. Il tutto entro un quadro organico in cui l’interesse del popolo convergeva con il progetto di società tracciato in Costituzione, senza le gravi deviazioni o lacune che sarebbero sorte in seguito⁴⁸.

I partiti di allora infatti conservavano una forte connessione con la società e questo “costringeva le loro élite al confronto con la base, attivando un processo decisionale circolare nel quale i vertici innescavano la mobilitazione della base, ne ricevevano un feedback, rielaboravano le molteplici risposte dal basso e li portavano infine a emergere a livello delle istituzioni nelle quali i partiti erano comunque presenti, sia pure in forma indiretta specie nella forma atipica di gruppi parlamentari entro le camere rappresentative”⁴⁹.

L’assetto attuale è notevolmente diverso⁵⁰. La rappresentanza politica ha perso il senso sociale, appare ridotta ad un semplice mezzo di trasmissione del potere da una moltitudine di individui a un insieme di “<<soggetti governanti>> che legittimeranno il proprio operato in base alla presunta onnipotente neutralità della techne”. La predominanza della tecnica sulla decisione politica frustra l’esercizio di sovranità da parte del popolo, rassegnato all’impossibilità di trasmettere “nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art.1 Cost.) una visione del mondo in cui possano essere recepiti e realizzati i suoi bisogni. Se così è la rappresentanza perde senso

⁴⁷ M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, cit. p.101

⁴⁸ L. CARLASSARE, *Problemi attuali della rappresentanza politica*, in N. ZANON- F. BIONDI (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Milano, Giuffrè, 2001; sui partiti politici, senza pretesa di esaustività P. VIRGA, *Il partito nell’ordinamento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1948; G. FERRI, *Studi sui partiti politici*, Roma, Ed. dell’Ateneo, 1950; C. ESPOSITO, *I partiti nella Costituzione italiana*, in *Id.*, *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1954, p.215 e ss; S. BARTOLE, *Partiti politici (voce)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Vol. X, Torino, 1995, pp. 705 ss. C. ROSSANO, *Partiti politici (voce)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Vol. XXII, Roma, 1990, pp. 1-2.

⁴⁹ M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, cit., p.109; P. RIDOLA, *L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico*, in AA. VV., *Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione – Atti del XXIII Convegno annuale AIC*, Alessandria 17-18 ottobre 2008

⁵⁰ F. CLEMENTI, *Il fenomeno dell’associarsi politico tra crisi della rappresentanza e globalizzazione. Spunti problematici*, in C. BASSU, G.G. CARBONI (a cura di), *Rappresentanza e globalizzazione*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 137 ss., p. 138; S. CURRERI, G. STEGHER, *I partiti politici in Italia*, in *Federalismi.it*, n. 23/2018, p. 10.

nella misura in cui si perde il popolo per il cui interesse agiscono i rappresentanti sulla base della ricomposizione operata dai partiti⁵¹.

I sintomi di questa crisi sono noti: da un lato, si è diffusa una rinuncia a partecipare da parte del rappresentato, testimoniata da un elevato astensionismo che affligge il momento elettorale; dall'altro si è accentuata la difficoltà del rappresentante di "capire" la domanda del popolo e compiere una sintesi degli interessi che attraversano la massa eterogenea⁵². Interpretare la domanda del rappresentato, infatti, è operazione complicata in una società multietnica, multiculturale, fluida, non essendo più possibile adattare le tradizionali categorie basate sull'appartenenza di classe a un contesto in cui queste ultime si sono liquefatte in conseguenza della globalizzazione, della finanziarizzazione e della digitalizzazione dell'economia e del lavoro⁵³.

Questa incapacità di dialogo, di sintesi, innesca nei partiti un'ansia di compensazione che si traduce nella produzione di risposte contingenti, spesso del leader di partito, rivolte a istanze di determinati gruppi, mirate a un consenso impulsivo, incuranti di una visione organica di progresso della società e spesso fuori dal quadro dei principi costituzionali e dai valori ad essi sottesi⁵⁴.

Gli elettori, infatti, sono sempre più considerati come una sorta di "clients" del sistema politico, caratterizzati da appartenenze mobili, suscettibili di variare in relazione alle personalità e ai programmi offerti. Le tecniche di profilazione e di marketing politico rispondono precisamente a questa trasformazione: quanto più vengono meno appartenenze di classe, religiose o familiari

⁵¹ Così G. AZZARITI, *Diritto o Barbarie*, cit., p.82 e ss, anche per il virgolettato sopra

⁵² M. DOGLIANI, *La determinazione della politica nazionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2008; A. POGGI, *La democrazia nei partiti*, in *Rivista AIC*, n. 4/2015; L. RONCHETTI, *Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2015; P. MARSOCCI, *Effettività e "sincerità" della partecipazione popolare*, ivi, n. 3/2015; I. MASSA PINTO, *Rappresentanza*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017; C. DE FIORES, *Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2018; M. FIORILLO, *Dalla partecipazione militante, all'astensionismo indifferente*, ivi, n. 2/2023

⁵³ Cfr. M. REVELLI, *Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro*, Torino, Einaudi, 2001.

⁵⁴ In argomento C. PINELLI, *"The Populist Challenge to Constitutional Democracy"*, in *«European Constitutional Law Review»*, 7, n. 1, 2011, pp. 5-16; U. ALLEGRETTI, *Democrazia e rappresentanza nell'era della globalizzazione*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 69 ss.
45 Così L. FERRAJOLI, *Democrazia e populismo*, in *Rivista AIC*, Fasc. 3/2018, p. 7

relativamente stabili, tanto maggiore diventa l'interesse dei partiti a conoscere preferenze, comportamenti e atteggiamenti individuali per calibrare su di essi la comunicazione politica⁵⁵. Per questa ragione, il confronto politico tende a spostarsi dal dibattito sulle diverse visioni del mondo a quello della mera comunicazione di slogan, immagini e messaggi veicolati dalle piattaforme digitali⁵⁶. Like, follower e click finiscono così per essere assunti come misure del consenso e, in una prospettiva più problematica, come forme di legittimazione sostitutiva della partecipazione politica, secondo una logica nella quale la capacità di attrarre attenzione rischia di prevalere sulla capacità di elaborare e rappresentare interessi collettivi⁵⁷.

Si tratta di una metamorfosi del partito coerente con l'idea che la politica non serva più a ricomporre le molteplici voci della società in un progetto unitario di progresso economico, politico e sociale del Paese, ma serva a conquistare e gestire il potere da parte di una maggioranza, in linea con interessi spesso diversi da quelli sottesi ai principi di libertà (dal bisogno), eguaglianza e solidarietà⁵⁸.

Allo stesso tempo, la metamorfosi dei partiti innescata dal disancoraggio dalla base è stata accompagnata da una verticalizzazione/concentrazione del potere al loro interno che ha prodotto una personalizzazione della politica incentrata sulla figura carismatica del capo⁵⁹. Sempre più spesso il leader del partito si rivolge da solo direttamente alla sua base attraverso le piattaforme e i social media⁶⁰.

⁵⁵ A. PAPA, «Democrazia della comunicazione» e formazione dell'opinione pubblica, in *Federalismi.it*, n. spec. 1/2017, p. 2 e ss; J. BENNETT, *Voter Databases, Micro-Targeting, and Data Protection Law: Can Political Parties Campaign in Europe as They Do in North America?*, in «*International Data Privacy Law*», vol. 6, n. 4, 2016, pp. 261-275, spec. p. 274.

⁵⁶ Ex multis, R. DE ROSA, *L'uso dei big data nella comunicazione politico elettorale. La previsione di voto nelle presidenziali francesi del 2017*, in *Comunicazione politica*, vol.2, p.199 e ss

⁵⁷ Sul punto G. AZZARITI, *Diritto o barbarie*, cit. p.77; M. LUCIANI, *La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*, 2019, p. 45, consultabile presso Think Tank European Parliament.

⁵⁸ A. ALGOSTINO, *Partiti, conflitto e potere: spunti di riflessione sulla trasformazione del partito politico*, in *Nomos*, n. 3/2015, pp. 8 ss., p. 10; R. MONTALDO, *Le dinamiche della rappresentanza tra nuove tecnologie, populismo, e riforme costituzionali*, in «*Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*» 4/2019, pp. 789-810, doi: 10.1439/95226

⁵⁹ Aspetto che richiama la questione della democrazia interna dei partiti su cui, ex multis, E. ROSSI, *La democrazia all'interno dei partiti politici*, in *Rivista AIC*, Fasc. 1/2011; S. BONFIGLIO, *I partiti politici e la democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2012; A. POGGI, *È ancora attuale il dibattito sul «metodo» democratico interno ai partiti?*, in *Federalismi.it*, n. 24/2014.

⁶⁰ Sul punto G. MAZZOLENI, A. SFARDINI, *Politica pop: da «Porta a Porta» a «L'Isola dei famosi»*, Bologna, Il Mulino, 2009

La nuova intermediazione tecnologica si rivela così funzionale a una tendenza oramai consolidata verso una personalizzazione della politica e una polarizzazione della opinione pubblica che di fatto hanno svilito il dibattito pubblico, appiattendolo i partiti sul momento elettorale, al quale si giunge dopo sporadici dibattiti e incontri con il cittadino⁶¹. Soprattutto, la crisi dei partiti svuota di senso il disposto dell'art.49 Cost: non solo non sono più in grado di ricomporre i molteplici interessi in una unità politica, ma essi appaiono sempre più funzionali al perseguimento di interessi corporativi, al punto da apparire talvolta legati più alle élite del Paese che "non raramente si ritraggono nelle istituzioni" che alla loro base⁶². Il che conclama la loro crisi di legittimazione e l'indebolimento della loro funzione di limite al potere.

5. Osservazioni conclusive

Come osservato finora, la crisi della persona e dei corpi intermedi, segnatamente dei partiti politici, unita alla dimensione globale delle sfide economiche e tecnologiche, ha comportato una frammentazione sociale supportata da una lenta e costante erosione dei principi di eguaglianza e solidarietà e con essi la tramutazione del progetto politico delineato in Costituzione⁶³: una tramutazione in cui ad essere prioritaria non è più la persona ma la merce, lo scambio, persino la persona mercificata; non più l'eguaglianza e solidarietà, ma la competizione fondata su un fluido criterio del merito⁶⁴.

In questo quadro, la ricerca di possibili percorsi attraverso i quali il costituzionalismo moderno possa confrontarsi con le sfide contemporanee, sembra dover muovere dalle sue categorie fondative, attraverso un ritorno alle origini che trova nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino un punto di riferimento essenziale: "Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione».

⁶¹ C.R. SUNSTEIN, *Designing Democracy. What Constitutions Do*, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 35 ss

⁶² M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, p.109

⁶³ V. CRISAFULLI, *Costituzione*, in *Enciclopedia del Novecento*, vol. I, Roma, 1975, pp. 1030 ss

⁶⁴ Così G. AZZARITI, *Diritto o Barbarie*, cit. p.60; precedentemente L. CHIEFFI, *I paradossi del costituzionalismo contemporaneo e le «promesse non mantenute» delle democrazie occidentali*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 11 ss., p. 18

Come una cartina di tornasole, l'art. 16 restituisce l'immagine di un ordinamento — il nostro — nel quale i principi posti a presidio dei diritti, della legittimazione e della limitazione del potere rischiano di apparire progressivamente sfocati, sovrastati da valori e regole chiamati a rispondere alle esigenze contingenti di una realtà che reclama risposte sempre più rapide e immediatamente efficaci.

È proprio la difficoltà di interpretare e governare i mutamenti in atto a rendere insidiosa la ricerca di soluzioni semplicistiche, “di comodo”, che finiscano per assumere come inevitabile ciò che dovrebbe, invece, rimanere oggetto di scrutinio critico. Il rischio è quello di una progressiva torsione dell'ordinamento, nella quale il diritto, perdendo la propria capacità critica rispetto al fatto, si riduce a tecnica e a forma di legittimazione dell'esistente⁶⁵.

All'opposto, è guardando alla Costituzione non soltanto come documento giuridico, ma anche come documento politico, espressione di una visione capace di trascendere l'immediatezza e di orientare il mutamento entro un orizzonte di lungo periodo, che diviene possibile recuperare la possibilità di costruire un progetto comune⁶⁶.

In effetti, a tal fine, a partire dal sistema combinato dal principio personalista, solidarista e di eguaglianza (artt.2 e 3 Cost.) si possono ricavare indicazioni chiare sull'insieme di misure da adottare che spaziano: “da una rinnovata attenzione per il lavoro(...) e per la sua ricomposizione a una più attenta regolazione sociale dell'uso delle nuove tecnologie; da una pedagogia dei rapporti sociali che neutralizzi l'atomizzazione indotta dai rapporti virtuali a una (pur difficile) rivincita dell'economia reale su quella finanziaria fine a se stessa; da una ricerca di adeguate politiche redistributive a un impegno continuo per l'istruzione dei giovani e la ri-alfabetizzazione degli adulti; da un sostegno pubblico ai corpi intermedi *bridging* alla valorizzazione della solidarietà e della sussidiarietà, ecc.”⁶⁷

Si tratta di cambiamenti di natura sistemica innescabili dai singoli Stati nazionali, ma realizzabili facendo ricorso a una più ampia cooperazione sovranazionale, attuativa del comune patrimonio

⁶⁵ G. AZZARITI, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Roma-Bari, Laterza, 2021, pp. 19 ss

⁶⁶ V. CRISAFULLI, *Costituzione*, in *Enciclopedia del Novecento*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1975; ID, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952, spec. pp. 11 ss

⁶⁷ Così M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, cit. p. 97

costituzionale europeo, dei principi fondativi dell'Unione, anch'essi offuscati dalle stesse dinamiche neoliberiste⁶⁸.

Certo, tale inversione di rotta richiede in via preliminare che gli stessi Stati escano dal loro indebolimento radicato nello svuotamento del patto fondativo, nella disgregazione del popolo, nello svilimento della persona⁶⁹.

6. Segue. Per un recupero della centralità della persona attraverso la dimensione solidaristica

Al fine di recuperare il percorso di emancipazione e progresso tracciato in Costituzione appare necessario procedere a ritroso, (ri)partendo dal recupero della persona, dell'effettività dei suoi diritti e doveri, in primis quello di solidarietà (artt.2 e 3 Cost.).

L'adempimento di tale dovere costituisce un presupposto necessario e concreto per le politiche redistributive, in generale, e per quelle settoriali, in particolare, comunque funzionali alla all'attuazione del principio personalista e di eguaglianza sostanziale⁷⁰.

In questa ottica, basti pensare, ad esempio, alla solidarietà tributaria, necessaria per l'acquisizione di risorse da destinare all'erogazione dei servizi e delle funzioni che caratterizzano lo Stato socialdemocratico; l'indebolimento di questo principio applicato al sistema tributario comporta più o meno indirettamente vantaggi per alcuni ceti a scapito delle fasce più deboli il cui allargamento resta un chiaro sintomo dell'indebolimento dei principi sopra richiamati e della conseguente torsione della nostra forma di Stato⁷¹.

⁶⁸ In argomento, ex multis, O. CHESSA, *Critica del neo-costituzionalismo finanziario. Sul nesso tra scienza economica e diritto pubblico*, in *Bilancio Comunità Persona*, 2021, p. 97 ss; A. SOMMA, *Quando l'Europa tradì sé stessa*, Roma-Bari, 2021, ID, *L'Unione europea non è un progetto incompleto e neppure riformabile: è un dispositivo neoliberale di successo*, in *Ragion pratica*, 2023, p. 161 ss;

⁶⁹ M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, cit. p.97

⁷⁰ In argomento la letteratura è vastissima, senza pretesa di esaustività si veda L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo n.1/2016*, p.45; G. M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*. Milano, Giuffrè, 1967; R. BIFULCO, *Introduzione ai diritti e ai doveri costituzionali*, in M. BENVENUTI- R. BIFULCO (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale, Vol. III*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 1e ss; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014; F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2002; A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà*, Milano, Giuffrè, 2012; ID., *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2016, p. 1 e ss; F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bup, Bologna 2016, p.299, anche per la letteratura richiamata alle note seguenti

⁷¹ C. BUZZACCHI, *La solidarietà tributaria*, Milano, Giuffrè, 2011, p.156

Ancor di più, la strategicità del dovere di solidarietà, nella sua accezione sociale, emerge con riguardo al lavoro, fondamento della Repubblica⁷²: in esso si realizza “la sintesi fra il principio personalistico (che implica la pretesa all’esercizio di un’attività lavorativa) e quello solidaristico (che conferisce a tale attività carattere doveroso)”⁷³; d’altro canto in Assemblea costituente fu evidenziato come il lavoro fosse una concreta manifestazione della solidarietà in quanto “è per sua natura altruistico e (...) unisce”, diversamente dalla proprietà che può condurre all’isolamento⁷⁴.

Perché si realizzi tale contributo di solidarietà sociale che il singolo offre al progresso del Paese è necessario che si approntino condizioni che impediscano la mercificazione del lavoro e di conseguenza della persona, che ne impediscano l’astrazione per effetto di sistemi e dinamiche tecnologiche, finanziarie, politiche, globali, e che ne tutelino la dignità. Nel rispetto di quest’ultima la Costituzione pone limiti, come per l’iniziativa economica (art.41 Cost.) o per la retribuzione necessaria a garantire “un’esistenza libera e dignitosa” (art.36 Cost), volti non solo a tutela dello sviluppo della persona ma a creare le condizioni per garantire l’effettiva partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art.3, 2 comma, cost.). Il lavoro è dunque lo strumento di vita dignitosa della persona “situata” che contribuisce al progresso materiale e spirituale della società (artt.4, 35, Cost.). E in effetti, le lotte per i diritti che si sono avvicendate nel corso del XX secolo sono state condotte nella dimensione lavoristica: salario, condizioni di lavoro, stabilità etc. In questo senso il lavoro ha rappresentato l’espressione propria della nostra forma di Stato, dell’ “essenza del <<patto costituzionale>>”⁷⁵. Tuttavia, il quadro attuale è completamente cambiato. L’insieme dell’ideologia liberista, della finanziarizzazione dell’economia, della globalizzazione e delle nuove tecnologie ha comportato uno stravolgimento del lavoro, costituzionalmente inteso non solo come prestazione retribuita,

⁷² C. SALAZAR, *Il principio lavoristico*, in M. BENVENUTI, R. BIFULCO (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale. I principi fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 87 e ss

⁷³ Così C. MORTATI, *Art.1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione. Artt.1-12*, Zanichelli, Bologna, 1975, specie p.13

⁷⁴ Così G. SARAGAT, 6 marzo 1947, in AA. VV., *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente*. Camera dei deputati-Segretariato generale, Roma, 1970

⁷⁵ G. AZZARITI, *Diritto o barbarie*, cit., p.37

ma come contributo che il singolo offre alla società in cui è situato⁷⁶; sono venute meno le radici, la stabilità di un lavoro svolto in un tempo e in uno spazio diventato “flessibile”⁷⁷, precario in una società fluida⁷⁸, di persone che vivono in spazi temporanei, in quartieri e città che non sono più comunità⁷⁹. L’alienazione dal contesto in cui si vive comporta la disaffezione della persona dai processi decisionali inerenti al bene e al destino comune, il che si configura come una manifestazione dell’indebolimento della solidarietà non solo sul versante sociale, ma anche politico. In tal senso, anche la crisi del rappresentato, sopra accennata, può essere interpretata come una crisi di solidarietà che si esprime nella dimensione politica attraverso l’astensione dal concorrere alla determinazione dell’indirizzo politico del Paese⁸⁰; analogamente la crisi del rappresentante assume i caratteri del distacco, della non condivisione, della non solidarietà rispetto alle istanze del rappresentato.

7. Segue... e sussidiaria

Allo stesso tempo non può sottovalutarsi l’emersione di tendenze di diverso senso: mentre sul piano istituzionale si rileva una chiusura in nazionalismi identitari, escludenti, supportati da

⁷⁶ La progressiva sostituzione del lavoro umano con tecnologie labour-saving incrina infatti il presupposto sul quale la società industriale aveva costruito il rapporto tra lavoro, reddito, identità sociale e cittadinanza. La trasformazione tecnologica produce così una crescente polarizzazione tra una ristretta élite altamente qualificata, in grado di governare le nuove tecnologie, e una massa crescente di lavoratori espulsi o marginalizzati dal mercato; cfr. J. RIFKIN, *La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era post-mercato*, Milano, Baldini & Castoldi, 1995.

⁷⁷ In argomento C. BUZZACCHI, *Il lavoro. Da diritto a bene*, Milano, FrancoAngeli, 2019, spec. Capp I e II; nella più ampia prospettiva sovranazionale cfr. S. GIUBBONI, *Il diritto del lavoro nella crisi europea (a proposito di un recente volume)*, Working Paper C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – INT, n. 126/2016; più recentemente C. LUZZI, *Licenziamenti e Costituzione. Inquadramento, criticità e prospettive del diritto al lavoro stabile*, Torino, Giappichelli, 2025, specie p. 89 e ss

⁷⁸ Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, tr. it. di S. MINUCCI, Roma-Bari 2002

⁷⁹ In argomento S. SASSEN, *Le città nell’economia globale*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 201; P. MARCUSE et al (ed.), *Searching for the just city*, Abingdon/New York: Routledge, 2009, pp. 91-102, specie p. 104; nonché Id., *Spatial Justice*, p. 50; per la letteratura giuspubblicistica, ex multis, E. OLIVITO, *(Dis)Eguaglianza, Città E Periferie Sociali: la prospettiva costituzionale*, in *Riv. Aic*, n.1/2020, 1 e ss; A. POGGI, *Le dimensioni spaziali dell’uguaglianza*, in AA. VV., *Annuario 2019, Eguaglianza e discriminazioni nell’epoca contemporanea*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, p.548; volendo F. NUGNES, *Povertà abitativa e Costituzione. Nuovi itinerari di ricerca*, Torino Giappichelli, p.159 e ss

⁸⁰ F. dal Canto, S. PANIZZA, *Lo Stato e gli altri ordinamenti giuridici, i principi fondamentali, i diritti e i doveri costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2011 p.242

formule organizzative accentratrici del potere, talvolta ai limiti del seminato costituzionale⁸¹; sul piano sociale si registra una tendenza alimentata da numerosissime realtà collettive che operano all'interno del tracciato segnato dai principi di solidarietà e sussidiarietà(artt.2 e 118 Cost.), con diverse forme e con diversi scopi specifici, ma quasi sempre accomunate da un'azione volta alla persona, alla tutela dei suoi diritti (artt.2 e 3 Cost.) nell'ambiente in cui è situata⁸².

A livello locale "l'autonoma iniziativa dei cittadini per rendere effettivi i diritti costituzionali", consente di allargare e decentrare la sfera politica "fuori dal sistema formale"⁸³ a una dimensione in cui la partecipazione assume i caratteri della condivisione, della solidarietà, nell'attività di cura.

E tuttavia, il punto di debolezza dei movimenti sociali risiede nella difficoltà di evolversi in corpi intermedi capaci di dialogare con le istituzioni. Il che implica, affinché questo "deposito di energia democratica" possa essere sfruttato, di dare attuazione agli artt.39 e 49 della Costituzione in ordine alla democraticità interna dei sindacati e dei partiti⁸⁴.

La scarsa democraticità interna, unita alla debole capacità di leggere e ricomporre i conflitti sociali e le istanze provenienti, in particolare, dalle fasce più fragili sul piano culturale, economico e sociale, costituisce, come osservato, uno dei nodi della crisi della rappresentanza⁸⁵. Tale crisi non potrebbe, in ipotesi, essere affrontata solo puntando ad una riforma del divieto di mandato imperativo sancito dall'art. 67 Cost., poiché una simile soluzione finirebbe per rafforzare il vincolo del rappresentante nei confronti di un partito chiuso e autoreferenziale, senza incidere sul rapporto con i rappresentati. È invece quest'ultimo a richiedere, come si è già

⁸¹ Cfr. A. LUCARELLI, *Populismi e rappresentanza democratica*, Napoli, 2020, *passim*

⁸² Ex multis G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto pubblico*, 1/2002, pp. 5 e ss; in diversa prospettiva, G. PASTORI, *Amministrazione pubblica e sussidiarietà orizzontale*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, II, Napoli, 2005, p.1749 e ss

⁸³ Così F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali della democrazia*, Carocci Editore, 2021, p.79 richiamando G. MORO, *Cittadinanza attiva e qualità della democrazia*, Carocci, 2013 p.31

⁸⁴ Così F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali della democrazia*, Carocci Editore, 2021, p. 97 e 99

⁸⁵ G. LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia* (1973), trad.it di S. FORTI, Milano, Giuffrè, p.69 e ss; M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in AA. VV, *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Milano, Giuffrè, 2001, p.109 e ss

accennato, uno sguardo più ampio, rivolto alla tutela della persona, alla ricomposizione del demos e alla riaffermazione dei contenuti sostanziali del patto costituente⁸⁶.

In questa prospettiva, la crisi dei partiti politici e, più in generale, della rappresentanza non può essere ricondotta alla sola questione elettorale, considerata la più ampia portata delle trasformazioni sopra richiamate. Essa richiede, piuttosto, una riflessione non appiattita sulla contingenza e non eccessivamente condizionata dall'esigenza di assicurare la governabilità a scapito della rappresentatività⁸⁷. Tale impostazione appare riconducibile a una concezione semplificata dello stare insieme, nella quale la governabilità viene identificata con l'efficacia della decisione e quest'ultima, a sua volta, con la rapidità dei tempi della sua adozione. La risposta veloce alle trasformazioni di una realtà in continua evoluzione tende così a essere affidata al Governo, con un progressivo ridimensionamento del confronto parlamentare e, conseguentemente, della capacità delle istituzioni rappresentative di dare voce e composizione ai conflitti sociali concreti, anche quelli determinati dall'indebolimento della tutela dei diritti della persona.⁸⁸

Tali conflitti sociali si svolgono prioritariamente nella dimensione locale, ragion per cui appare condivisibile l'opportunità di costruire "federalismo integrale che, (...) non valorizzi solo le autonomie istituzionali, ma coinvolga i cittadini, singoli e associati, e che abbia la sua base nella dimensione locale"⁸⁹

In questa dimensione, il recupero della centralità della persona situata può avvenire proprio valorizzandone il "lavoro", il contributo che offre in termini di partecipazione attiva alla vita della comunità, "al progresso materiale e spirituale della società" (art.4 Cost.), in perfetta

⁸⁶ Sul punto P. RIDOLA, *Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, vol. II: *Le fonti normative e altri temi di vario diritto*, Padova, 1985, p. 680; G. AZZARITI, *Il rapporto partito-eletto: per un'interpretazione evolutiva dell'art. 67 della Costituzione*, in *"Politica del diritto"* 3/2013, pp. 275-292, doi: 10.1437/75733

⁸⁷ R. D'ALIMONTE, C. FUSARO (a cura di), *La legislazione elettorale italiana*, Bologna, Il Mulino, 2008; G. TARLI BARBIERI, *La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, Francis Lefebvre, 2018

⁸⁸ Sul progressivo rafforzamento dell'Esecutivo e sulla correlata perdita di centralità del Parlamento, la letteratura è vastissima, ex multis v. U. DE SIERVO, *Considerazioni sul primato del Governo nella produzione legislativa*, in «Osservatorio sulle fonti», n. 3/2016, pp. 1 e ss; R. CALVANO, *Dalla centralità della legge alla centralità dei circuiti democratici rappresentativi nel sistema delle fonti*, in «Osservatorio sulle fonti», n. 1/2024; G. AZZARITI, *Le ragioni del diritto costituzionale*, in «Costituzionalismo.it», 2009

⁸⁹ Così F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali della democrazia*, Carocci Editore, 2021, p. 97 e 99

coerenza con l'attuazione del principio personalista e solidarista (art.2). Soprattutto in un'epoca di profonde trasformazioni in cui il concetto di lavoro quale merce di scambio è ben lontano da quello posto a fondamento della Repubblica e della vita dignitosa (art.1 Cost.)⁹⁰.

251

Resta pacifico che tali forme di solidarietà "orizzontale", "fraterna" meriterebbero una maggiore valorizzazione⁹¹, da parte delle istituzioni (centrali), in attuazione di quel dovere di solidarietà verticale, paterna, politica e finanziaria, che si realizza nel compito di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione della persona (art.3, comma 2). Il sistema delineato dai due volti della solidarietà, verticale e orizzontale, funzionali all'attuazione dell'eguaglianza sostanziale ex art. 3, 2 comma, costituisce uno spazio entro cui la persona riemerge dalla sua astrazione per recuperare, specie nella dimensione locale, propria della solidarietà e sussidiarietà orizzontale (artt.2 e 118, 4 comma Cos.) la concretezza riconosciuta in Costituzione. È forse in questo intreccio che possono rinvenirsi alcune tracce per una riflessione più ampia sui percorsi di riappropriazione del progetto comune⁹².

⁹⁰ F. NUGNES, *Le misure di sostegno al reddito tra vecchie e nuove povertà*, in *Jusonline* n. 4/2021, p. 249

⁹¹ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Dir. soc.*, 1996, p. 4, specie p. 10 per le due dimensioni, rispettivamente «fraterna», riferita ai rapporti tra cittadini, e «paterna», relativa alla funzione dei pubblici poteri e riconducibile, in particolare, all'art. 3, comma 2, Cost.

⁹² Cfr. Q. CAMERLENGO, *Lo spazio costituzionale: un inquadramento teorico*, in *Riv. Aic.*, n. 3/2023, p. 48 e ss., specie p. 58; Q. CAMERLENGO, *Valori e identità: per un rinnovato umanesimo costituzionale*, in *ConsultaOnLine*, 2022, 2, p. 634 e ss.